

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: novità e scadenze

Pietro Candon, Maria Cristina Li Gotti, Simone Saro

Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica

A livello europeo l'obiettivo principale in materia di sicurezza alimentare è di garantire un alto livello di protezione della salute dei consumatori coprendo tutti i settori della catena alimentare "dalla fattoria alla tavola". In materia di prodotti fitosanitari, la salute umana, degli animali e dell'ambiente sono al centro della politica della Commissione europea. La consistente legislazione comunitaria in materia di prodotti fitosanitari disciplina la produzione, il commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari nei vegetali ed è finalizzata ad un utilizzo più sostenibile degli stessi.

Nello specifico l'Unione europea (UE) ha approvato nel 2009 il cosiddetto "pacchetto pesticidi - pesticide package", che si compone essenzialmente di tre pilastri:

- il regolamento 1107/2009/CE che riguarda la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- la direttiva 2009/127/CE che riguarda principalmente i costruttori di macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
- la direttiva 2009/128/CE che ha istituito un quadro normativo di azione comunitaria per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, finalizzato a ridurre l'impiego e a promuovere metodi di difesa alternativi, a basso impatto



per la salute e per l'ambiente, incentivando in particolare il metodo di coltivazione biologico;

Tali norme costituiscono, per la prima volta, un riferimento organico e condiviso tra gli Stati membri dell'Unione europea per un utilizzo più sostenibile dei prodotti fitosanitari al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore, dell'ambiente e della salute dell'operatore agricolo.

Un ulteriore elemento di novità riguarda l'approvazione del regolamento 1272/2008/CE - CLP sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose, adeguando la precedente normativa (DPD) al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) - un sistema delle Nazioni Unite volto a individuare le sostanze chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi pericoli. Si richiama l'attenzione sulla data del 31 maggio 2017 come termine ultimo entro il quale è possibile commercializzare ed impiegare prodotti fitosanitari con "vecchia" etichettatura DPD, in quanto **dal 1° giugno 2017 potranno essere commercializzati e impiegati soltanto prodotti fitosanitari con etichetta CLP.**



Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto (Immagine tratta dal sito di AGROFARMA).


In tale contesto generale, l'Italia ha recepito nel 2012 la direttiva 2009/128/CE con il decreto legislativo 150/2012 e, successivamente, con un decreto interministeriale del 22/01/2014, ha approvato il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile degli agrofarmaci. Il PAN dettaglia le modalità, i tempi e le azioni con cui le Regioni si attivano per la riduzione dei rischi e degli impatti connessi con l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le principali azioni del PAN riguardano:

- il sistema di formazione e il rilascio delle abilitazioni per utilizzatori professionali, distributori e consulenti;
- il sistema di controllo delle macchine irroratrici;
- la tutela delle acque e delle aree specifiche;
- le misure per la manipolazione, stoccaggio e modalità di applicazione dei prodotti fitosa-

- nitari, dei loro contenitori e delle rimanenze;
- la difesa integrata e l'agricoltura biologica;
- attività di controllo e di monitoraggio dello stato di applicazione delle azioni previste dal PAN e delle sostanze attive o loro metaboliti presenti nelle acque e negli alimenti.

Per quest'ultimo aspetto nel sito del Ministero della Salute (al link <http://www.salute.gov.it>) vengono riportati i dati relativi ai "controlli ufficiali" sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari a livello nazionale, dai quali si desume che nel 2015 sono state effettuate complessivamente 3115 ispezioni presso gli utilizzatori professionali di cui 43 in Friuli Venezia Giulia. Le infrazioni contestate a livello nazionale sono state 283 mentre in regione ne è stata contestata soltanto una, relativamente alla mancanza del registro dei trattamenti.



La Regione Friuli Venezia Giulia, con DGR 1028/2015, ha definito gli standard relativi al nuovo sistema di formazione ed i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle abilitazioni in materia di prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. In particolare già dallo scorso anno sono state realizzate numerose iniziative formative, mediante l'organizzazione di specifici corsi per la formazione di base e di aggiornamento. Da novembre 2015 sono stati organizzati in regione n. 84 corsi base e n. 75 corsi di aggiornamento per utilizzatori professionali, n. 1 corso base e n. 4 di aggiornamento per distributori e n. 3 corsi base per consulenti. La competenza per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale è stata delle Province fino al 30 giugno 2016, dal 1° luglio tale competenza è passata ad ERSA (in attuazione della LR 26/2014 - *Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia* e della LR 3/2016).

L'ERSA è ora competente per il rilascio e rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e alla consulenza, mentre resta all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria la competenza per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari.

Novità per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Le domande di rilascio e rinnovo per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari vanno presentate ad ERSA secondo la seguente organizzazione:

- sede di Gorizia per il territorio delle province di Gorizia e Trieste;
- sede di Pozzuolo del Friuli per il territorio della provincia di Udine;
- sede di Pordenone per il territorio della provincia di Pordenone.

Con la nota tecnica del 25/03/2016, a firma congiunta tra i direttori di ERSA e di Area Promozione salute e prevenzione del FVG, sono stati forniti dei chiarimenti in merito all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari tenendo conto delle diverse tipologie organizzative delle aziende agricole presenti in regione e dell'attività svolta dai contoterzisti. La nota ha inoltre fornito dei chiarimenti relativamente alla vendita dei prodotti fitosanitari soprattutto per quanto concerne quelli destinati ad utilizzatori non professionali, ovvero hobbisti o agricoltori part-time.

Contenuti della nota tecnica a firma congiunta ERSA/DIREZIONE SALUTE del 25/03/2016

Allegato A – Indicazioni operative per la Regione FVG nei seguenti casi

1. Acquisto di prodotti fitosanitari per l'impiego diretto in azienda

- 1.1 - Il titolare acquista e utilizza direttamente i prodotti fitosanitari nella propria azienda;
- 1.2 - Il titolare o l'amministratore dell'azienda acquista e delega un suo dipendente, un collaboratore o un familiare all'utilizzo;
- 1.3 - Il titolare o l'amministratore dell'azienda è sprovvisto di abilitazione ma delega e/o nomina un suo dipendente per l'acquisto, il ritiro, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- 1.4 - Un familiare acquista e utilizza prodotti fitosanitari per conto del titolare;
- 1.5 - Un familiare titolare di un'azienda agricola che acquista anche per conto dell'azienda agricola di un altro familiare.

Nei casi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 viene compilato uno specifico MODELLO DI DELEGA

2. Acquisto e/o ritiro di prodotti fitosanitari per l'impiego per conto terzi

- 2.1 - Il titolare dell'azienda agricola conferisce al contoterzista un servizio completo di fornitura, distribuzione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO + COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL CONTOTERZISTA);
- 2.2 - Il titolare conferisce al contoterzista il titolo che lo legittima a ritirare, distribuire e/o smaltire i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (DELEGA AL CONTOTERZISTA O DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO);
- 2.3 - Il titolare conferisce al contoterzista un servizio parziale di fornitura distribuzione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

3. Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari per conto di altri (scambio di manodopera)

Viene compilato uno specifico MODELLO DI DELEGA PER SCAMBIO DI MANODOPERA

4. Vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori professionali

Per la vendita di prodotti fitosanitari devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il possessore del certificato di abilitazione alla vendita in corso di validità;
- Il venditore ha l'obbligo di accertare l'identità e la validità del patentino dell'acquirente;
- Il venditore è tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico;
- Compilazione della scheda con i dati di vendita per ogni prodotto fitosanitari;
- Il venditore è tenuto ad informare l'acquirente di eventuali limitazioni d'impiego dei prodotti fitosanitari

5. Vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale per i prodotti fitosanitari non professionali per piante edibili (PFNPe), gli utilizzatori non professionali, privi dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, possono comunque acquistare modiche quantità di prodotti professionali alle seguenti condizioni:

- vengano acquistati solamente prodotti fitosanitari non classificati come: MOLTO TOSSICI (T+), TOSSICI (T), e NOCIVI (Xn) o corrispondenti secondo classificazione di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008 – CLP;
- la vendita di tali prodotti fitosanitari potrà riguardare solamente confezioni di prodotti pronti all'uso, di prodotti in formulazione da utilizzare dopo l'aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato fino a 1000 millilitri o grammi;
- sia garantita la tracciabilità del prodotto fitosanitario riportando nel registro di scarico del venditore la quantità di prodotto venduto ed il codice fiscale dell'acquirente;
- venga compilata la "dichiarazione liberatoria" di utilizzo non professionale dei prodotti fitosanitari.

Il testo completo della nota tecnica e dei relativi allegati è scaricabile al link:

<http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/pan-uso-sostenibile-fitofarmaci/normativa-nazionale/nota-tecnica-a-firma-congiunta-ersa-2013-direzione-salute-relativa-all2019acquisto-all2019utilizzo-e-alla-vendita-di-prodotti-fitosanitari/>

Controllo funzionale delle macchine irroratrici


L'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e l'Azione A.3 del PAN prevedono che le macchine irroratrici ad uso professionale, operanti sia in ambito agricolo che extra-agricolo, debbano essere sottoposte a controllo funzionale.

Il controllo funzionale delle macchine irroratrici viene svolto presso centri prova accreditati. Attualmente in regione FVG sono attivi dieci centri, a cui se ne aggiungono saltuariamente altri, provenienti da regioni limitrofe, in quanto, a livello nazionale, vige il principio del mutuo riconoscimento tra centri prova accreditati e tecnici abilitati al controllo funzionale. I riferimenti dei centri prova accreditati in FVG sono disponibili nel sito istituzionale di ERSA al link:

<http://www.ersa.fvg.it/istituzionale/servizio-fitosanitario-regionale/controllo-funzionale-delle-macchine-irroratrici-1/Irroratrici%20centri%20prova2.pdf>

Con l'esito favorevole del controllo funzionale viene rilasciato uno specifico attestato di funzionalità ed un contrassegno adesivo da apporre sulla macchina irroratrice.

ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) stabilisce i parametri tecnici e le procedure da rispettare per il controllo funzionale delle irroratrici.



Scadenze

Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016

- Macchine irroratrici per la distribuzione sul piano verticale (es. irroratrici aero-assistite, irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore, cannoni, irroratrici scavallanti, irroratrici a tunnel con e senza recupero)
- Macchine irroratrici per la distribuzione sul piano orizzontale (es. barre diserbo con larghezza maggiore di tre metri, irroratrici con calate, cannoni, irroratrici per diserbo sottofila di colture arboree non schermate, irroratrici abbinata a macchine operatrici con banda trattata superiore a tre metri)
- Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette
- Altre macchine irroratrici diverse dalle precedenti (irroratrici montate su treni – irroratrici spalleggiate a motore con ventilatore)

Per le attrezzature sopra indicate l'intervallo tra i controlli funzionali non dovrà superare i cinque anni, fino al 31 dicembre 2020, e tre anni in seguito. Per le irroratrici destinate ad attività per conto terzi il primo controllo doveva essere effettuato entro il 26 novembre 2014 ed i controlli successivi a intervalli di tempo non superiori a due anni.

Attrezzature diverse dalle precedenti da sottoporre al controllo funzionale ai sensi del DM 03/03/2015 n. 4847

- Attrezzature da sottoporre al primo controllo entro il 26 novembre 2018 ed ai controlli successivi ad intervalli non superiori a sei anni (ridotti a quattro per i terzisti):
 - macchine irroratrici abbinata a macchine operatrici (es. seminatrici o sarchiatrici) con banda trattata inferiore o uguale a tre metri
 - irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila di colture arboree
- Attrezzature per le quali non è stata ancora determinata la data del primo controllo in quanto non sono ancora disponibili le procedure tecniche standardizzate per il controllo funzionale:
 - macchine impolveratrici, microgranulatori, barre umettanti, fumigatrici, attrezzature per il trattamento/concia delle sementi, dispositivi termo nebbiogeni

Attrezzature esonerate dai controlli

- Macchine portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale oppure irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, non utilizzate su colture protette

Oltre al controllo funzionale obbligatorio per l'attuale normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si sottolinea l'importanza anche della regolazione o taratura delle macchine irroratrici (attualmente facoltativa) per conseguire maggior efficienza nella distribuzione del prodotto fitoictrico ed attenuare l'effetto deriva dei trattamenti. Tali aspetti risultano fondamentali per ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con evidenti vantaggi sia dal punto di vista economico che per la tutela dell'ambiente e della salute umana.

